

2584

AMBIENTE

MESSAGGIO

concernente l'applicazione dell'art. 8 bis della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 (definizione dei deflussi minimi nei principali bacini imbriferi del Sopraceneri

del 16 febbraio 1982

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio vi proponiamo, in applicazione dell'art. 8 bis della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 (LUA), l'approvazione delle norme disciplinanti i deflussi minimi nei corsi d'acqua già sfruttati mediante la modificazione dei singoli decreti legislativi concernenti le concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche.

PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle singole proposte di deflusso, riteniamo opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla novella legislativa introdotta nella legislazione cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque (LUA) e ai criteri che hanno informato l'Autorità cantonale nella procedura di determinazione delle singole proposte di dotazione.

1. Già nel 1973, e quindi due anni prima della presentazione dell'iniziativa intesa ad ottenere la modificazione della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque, l'allora competente Dipartimento delle pubbliche costruzioni affidava ad un gruppo di lavoro il compito di procedere ad un esame globale del problema dei deflussi minimi e ciò a completazione di quegli interventi puntuali che erano già stati messi in atto a titolo più che altro ancora sperimentale.

Questo gruppo di lavoro, che era formato dai rappresentanti dei diversi servizi cantonali interessati e più particolarmente delle Sezioni economia acqua, protezione acque, pianificazione urbanistica e degli uffici strade nazionali, caccia e pesca, geologico nonché della Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, rassegnò un suo rapporto nel giugno 1975.

Nel frattempo, nel 1974, la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca presentava, al Consiglio di Stato, un memoriale sui deflussi minimi e, l'anno successivo, questa stessa Federazione lanciava un'iniziativa popolare per la modificazione della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque, intesa in particolare ad introdurre, nella legge stessa, un nuovo disposto che prevedesse l'obbligo di stabilire un deflusso minimo nei corsi d'acqua già utilizzati o ancora da utilizzare.

In accoglimento di questa iniziativa e in adesione alla proposta formulata nel messaggio governativo del 28 aprile 1976 (n. 2142) il Gran Consiglio, con atto legislativo del 13 dicembre 1976, introduceva nella legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque un nuovo art. 8 bis.

Questo articolo, entrato in vigore il 21 gennaio 1977, prevede testualmente:

"L'autorità competente a dare concessioni provvede a garantire un sufficiente deflusso nei corsi d'acqua già utilizzati od ancora da utilizzare.

A tale scopo si devono tenere in considerazione, in primo luogo, i bisogni di approvvigionamento d'acqua potabile e industriale, l'irrigazione a scopo agricolo, la pesca, e la protezione delle acque come pure la protezione della natura e dell'ambiente.

Le eventuali pretese d'indennizzo per la restrizione del diritto già concesso di utilizzazione delle forze idriche, sono regolate dal diritto federale."

Questa norma, anche se non indispensabile da un profilo prettamente giuridico poichè si limita a precisare e specificare quanto già disposto, in forma sommaria, dai cpv. 2 e 3 dell'art. 8 della stessa legge, ha tuttavia un indubbio valore politico. Essa esprime infatti, in modo imperativo ed esplicito, l'obbligo di prevedere una sufficiente dotazione nei corsi d'acqua già sfruttati e in quelli che verranno utilizzati in futuro. Il nuovo art. 8 bis ha inoltre il pregio di porre, nel suo secondo capoverso, all'Autorità concedente precisi vincoli e quindi meglio specificare in che senso debba essere intesa la tutela dei pubblici interessi genericamente richiamata dall'art. 8 cpv. 2 LUA.

L'Autorità competente a provvedere affinché nei corsi d'acqua venga garantito un sufficiente deflusso e quindi ad imporre la relativa dotazione è quella concedente e cioè il Consiglio di Stato oppure il Gran Consiglio per i casi in cui la forza motrice concessa supera i trecento cavalli (art. 4 LUA). Per i corsi d'acqua già attualmente sfruttati si impone pertanto una completazione degli atti di concessione mediante decreto legislativo.

Il diritto di utilizzazione delle acque, che viene conferito alle aziende idroelettriche mediante l'atto di concessione, rientra, in virtù dell'art. 43 cpv. 1 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 1916 (LUF1), nell'ambito dei cosiddetti diritti acquisiti e quindi di quei diritti la cui revoca o limitazione potrebbe comportare il pagamento di un'indennità. Il terzo capoverso dell'art. 8 bis LUA fa, a questo proposito, riferimento al diritto federale che al secondo capoverso del già citato art. 43 LUF1 precisa:

"il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può essere revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità".

Lo scrivente Consiglio, nel formulare le proposte di dotazione di cui al presente messaggio, ha quindi dovuto attenersi al principio della rispondenza delle singole proposte con motivi di pubblica utilità e ha dovuto debitamente considerare anche le possibili conseguenze di carattere economico nell'eventualità che, in taluni casi, dovessero ricorrere gli estremi per legittimare un'eventuale richiesta di risarcimento da parte delle aziende colpite dal provvedimento.

2. Come abbiamo già avuto modo di anticipare introducendo il presente messaggio, le proposte di dotazione che andremo formulando qui di seguito sono il frutto di un approfondito esame della situazione in cui si trovano i corsi d'acqua attualmente sfruttati e di un'accurata valutazione dei vari interessi in gioco. Gli obiettivi da raggiungere attraverso il disciplinamento dei deflussi minimi sono infatti molteplici e di tipo più disparato: igienico, in relazione all'esigenza di mantenere la salubrità delle acque e di garantirne l'effetto autodepurativo; di approvvigionamento idrico, ai fini dell'alimentazione e della rigenerazione delle falde freatiche; paesaggistico, in considerazione della sempre crescente importanza economica del turismo nel nostro contesto cantonale; naturalistico e ambientale, in funzione della salvaguardia della fauna e flora ittica e piscicolo per le esigenze poste da questa attività.

A questi obiettivi, di carattere generale, deve però essere accomunato anche quello attinente alla produzione di energia, che, nel particolare momento di instabilità del mercato energetico internazionale, è destinato ad assumere un ruolo sempre più importante.

Le richieste di deflusso sono pertanto state limitate a quei corsi d'acqua dove effettive ragioni d'interesse superiore rendono indispensabile l'intervento dell'autorità a tutela della salubrità delle acque e dei beni ambientali in genere e quindi a quei casi in cui risultano essere dati i motivi di pubblica utilità previsti dall'art. 43 cpv. 2 LUF1.

3. Il rapporto generale sui deflussi minimi nei corsi d'acqua del Sopraceneri, elaborato dall'apposito gruppo di lavoro interdepartimentale, ha incontrato l'opposizione delle Aziende idroelettriche interessate e della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca. Si sono pertanto rese necessarie ulteriori consultazioni di tutti gli enti interessati che hanno portato all'elaborazione, nel corso del 1980, di una prima proposta di messaggio. Questa prima proposta, che, limitatamente agli sfruttamenti delle Officine idroelettriche della Maggia e della Blenio, risultava più riduttiva rispetto a quella che sottoponiamo ora alla vostra approvazione, aveva incontrato l'adesione preliminare di tutte le Aziende interessate. La prima proposta di messaggio non contemplava in particolare i deflussi relativi alle prese di Cambleo e di San Carlo per l'OFIMA e a quelle di Acquacalda e del Nala per l'OFIBLE. I rappresentanti delle Officine idroelettriche della Maggia e della Blenio si erano anche dichiarati disposti a prendere in considerazione eventuali altri deflussi qualora un ulteriore approfondito esame dei corsi d'acqua interessati ne avesse comprovato la necessità.

Le richieste di deflusso alternative presentate dalla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca hanno tuttavia portato alla formulazione di una nuova proposta di messaggio che sottoponiamo ora al vostro esame.

* * * * *

PROPOSTE DI DEFLUSSO

A) Azienda elettrica comunale di Bellinzona

Impianto della Morobbia

Le indagini esperite hanno dimostrato che, anche in periodo di siccità, non si pone nessun particolare problema per il tratto di alveo vallivo situato fra il bacino di compenso di Carmena e la centrale a Giubiasco.

La situazione si presenta per contro diversa per il tratto fra la centrale e la confluenza con il fiume Ticino, laddove parti dell'alveo risultano all'asciutto sia in periodo di siccità, che in periodo di inattività della centrale.

I controlli sperimentali effettuati hanno permesso di constatare che, quando la quantità di acqua in corrispondenza alla centrale è di almeno 300 l/sec, una parte di questa portata (circa 60 l/sec) è ritrovabile nell'alveo a valle e ciò anche due o tre giorni dopo la messa fuori esercizio delle turbine e in periodo di siccità.

Considerato che con l'imposizione di un deflusso minimo all'Azienda elettrica comunale di Bellinzona si vuole evitare il prosciugamento del torrente tra la centrale e la foce nel Ticino anche in periodi di siccità, e che il prosciugamento in questi periodi ha inizio solo dopo 12-24 ore di inattività della centrale, il Dipartimento dell'ambiente, di comune accordo con la Direzione dell'Azienda elettrica interessata, è giunto alla conclusione che la soluzione più conveniente e razionale è quella di far funzionare la centrale della Morobbia anche nei giorni di sabato e domenica, indipendentemente dai deflussi disponibili e ciò adottando il seguente regime:

- in inverno:
 - 1150 l/sec dalle ore 09.00 alle 12.00 (pari a 3 MW)
 - 1150 l/sec dalle ore 18.00 alle 21.00
- in estate:
 - 1150 l/sec dalle ore 09.00 alle 19.00

La differenziazione tra estate e inverno è intesa a soddisfare le maggiori esigenze durante la bella stagione.

Questo particolare regime dovrebbe permettere di garantire un deflusso continuo di almeno 50 l/sec nell'alveo della Morobbia dallo scarico della centrale alla confluenza con il fiume Ticino e ciò durante tutto l'anno e anche in periodi di estrema siccità.

La dotazione proposta permetterebbe così di ovviare agli inconvenienti di natura paesaggistica e ambientale e di accogliere integralmente le richieste formulate dalla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP).

B) Azienda elettrica ticinese

1. Preso di Airole

La necessità di determinare un deflusso è dettata da interessi di ordine piscicolo e dall'esigenza di garantire una sufficiente autodepurazione delle acque di scarico dell'impianto di depurazione di Airole.

In considerazione di questi fatti riteniamo di dover proporre un deflusso minimo di 650 l/sec in estate (dal 1. maggio al 30 settembre) e di 350 l/sec in inverno (dal 1. ottobre al 30 aprile) misurati a valle dello scarico dei drenaggi del bacino. Le richieste della FTAP risultano così essere accolte.

2. Preso di Rodi

Esigenze di carattere paesaggistico e di protezione delle acque e della pesca ci inducono a formulare una proposta di deflusso minimo di 500 l/sec in estate (dal 1. maggio al 31 agosto) e di 300 l/sec in inverno (dal 1. settembre al 30 aprile) ciò che corrisponde alle richieste formulate dalla FTAP.

3. Preso di Lavorgo

Proponiamo una dotazione di 100 l/sec durante tutto l'anno per motivi di natura igienica, di protezione delle acque e della pesca.

Il quantitativo proposto venne stabilito in relazione alla rinuncia, da parte dell'AET, di captare le sorgenti scaturenti in alveo 100 m a monte del vecchio ponte per Chironico.

L'apporto di queste sorgenti è in media di 250 l/sec ciò che determina, nell'alveo del Ticino e a valle dello sbarramento di captazione delle sorgenti, un deflusso di 350 l/sec.

Con risoluzione governativa del 10 ottobre 1917 (n. 8688) già si imponeva alla S.A. Motor di Baden l'obbligo di lasciar defluire, in tempo di massima magra, lungo la tratta del fiume Ticino da Lavorgo alla foce del Ticinetto, un quantitativo minimo di acqua di 150 l/sec.

La riduzione della dotazione da 150 l/sec a 100 l/sec nella tratta, Preso di Lavorgo-Sorgenti, che corrisponde tra l'altro anche a quanto richiesto dalla FTAP, è stata concordata oltre che alla condizione della liberazione totale delle sorgenti, anche in considerazione dell'impegno assunto dall'AET di sistemare convenientemente questa tratta di alveo secondo le indicazioni ed i desiderata della locale società di pesca. Notiamo che questa dotazione è già operante dal marzo 1978.

C) Officine idroelettriche della Maggia

1. Presa di Cambleo

Per motivi dovuti a ragioni di interesse paesaggistico nonché di protezione della pesca e delle acque riteniamo di dover proporre una dotazione di 100 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre e di 50 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno.

Vengono così accolte integralmente le richieste presentate a suo tempo dalla FTAP.

2. Presa di Brontallo

Per motivi di ordine generale, alla Presa di Brontallo, è stata fissata una dotazione di 300 l/sec durante tutto l'anno. Questa dotazione che è già operante dal giugno 1980, concorre a formare, unitamente a quella di Cavergho, il deflusso minimo alla confluenza della Maggia con la Bavona.

3. Presa di San Carlo (val Bavona)

Motivi di ordine paesaggistico impongono una dotazione di 100 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre e 50 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno.

4. Maggia a Bignasco

Il deflusso sperimentale, concordato in un primo tempo in 1200 l/sec a valle della confluenza della Maggia con la Bavona, è stato ulteriormente aumentato, limitatamente al periodo estivo, di 600 l/sec.

Questo deflusso, di 1800 l/sec in estate e 1200 l/sec in inverno, è già stato praticato a partire dal giugno 1980 grazie ad un accordo bonale con le Officine idroelettriche della Maggia. Si giustifica pertanto una riconferma di questa portata minima poiché atta a rimediare gli inconvenienti di natura ambientale. Vengono così integralmente soddisfatte le richieste dalla FTAP.

5. Presa di Mosogno e Diga di Palagnedra

Le recenti opere di arginatura che hanno interessato il comprensorio della Melezza nonché la relativa fase di assestamento del fiume non permettono, almeno per il momento, di determinare quali sono le reali necessità di deflusso.

In queste condizioni non possiamo far altro che rimandare la decisione relativa alla determinazione di questi due deflussi al momento in cui saranno concluse le opere di arginatura e l'alveo del fiume avrà acquisito una certa stabilità.

Rileviamo a questo proposito che la Direzione dell'OFIMA si è già dichiarata disposta a discutere una dotazione alla diga di Palagnedra o alla presa di Mosogno e ciò non appena saranno concluse le già citate opere di arginatura.

6. Presa di Cruina

A mente dello scrivente Consiglio, l'elevato fattore energetico di queste acque contrapposto agli esigui interessi di natura piscicola e paesaggistica - che interessano più che altro una riddotta tratta di riale - non giustifica la concessione di un particolare deflusso minimo.

Riteniamo pertanto di rinunciare alla richiesta di un deflusso minimo alla Presa di Cruina.

D) Officine idroelettriche della Blenio

1. Presa di Acquacalda

Per esigenze di carattere turistico e paesaggistico e in accoglimento delle richieste della FTAP proponiamo una dotazione di 50 l/sec in estate (dal 15 giugno al 30 settembre) e di 30 l/sec in inverno (dal 1. ottobre al 14 giugno).

2. Presa di Sommascona

A questa presa proponiamo le seguenti dotazioni:

50 l/sec dal 1. ottobre al 31 marzo
100 l/sec dal 1. aprile al 14 giugno
150 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre.

La dotazione è stata così ripartita in considerazione dell'elevato coefficiente energetico della centrale di Biasca (1,75 kWh/mc) e del fatto che gli interessi da tutelare sono più che altro di natura turistico-paesaggistica.

Le esigenze della FTAP risultano essere così accolte.

3. Presa Sosto

In considerazione anche delle osservazioni della FTAP proponiamo il mantenimento delle tre attuali dotazioni sperimentali con un prolungamento di 15 giorni del regime primaverile di 200 l/sec.

Con tale proposta si ottiene il seguente regime di dotazione:

100 l/sec dal 1. ottobre al 31 marzo
200 l/sec dal 1. aprile al 14 giugno
300 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre.

Durante il periodo sperimentale, iniziato il 1. aprile 1972, si è infatti potuto constatare che l'alveo, fino alla confluenza con il Brenno del Lucomagno, è drenante e non alimentante nei confronti dell'acqua di falda. Si è potuto in particolare osservare che la portata di 100 l/sec va progressivamente aumentando fino a raggiungere un valore di circa 130 l/sec in corrispondenza allo stramazzo di misurazione, ubicato a circa 100 m a monte del ponte di Lavorceno.

4. Presa Rasoira (Orino a Malvaglia)

Il deflusso proposto è di 50 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre, ma non oltre alla portata naturale disponibile alla presa, essendo inattuabile il rilascio di un eventuale deflusso integrativo direttamente alla diga di Malvaglia.

La dotazione viene rilasciata solo durante il periodo estivo dato che la stessa è dettata da motivi prettamente igienici (odori) riguardanti la tratta di circa 500 m attraverso il paese di Malvaglia, condizioni queste, che si riscontrano unicamente durante la stagione estiva. A queste conclusioni giunge anche la FTAP nella sua più recente presa di posizione.

5. Presa Nala

In accoglimento della richiesta della FTAP e per considerazioni di carattere igieniche generali dovute all'esigenza di ovviare agli inconvenienti che si presentano nell'abitato di Osogna, proponiamo una dotazione di 50 l/sec durante il periodo estivo e cioè dal 1. maggio al 30 settembre.

E) Ferrovie Federali Svizzere

La determinazione dei deflussi minimi nei torrenti Foss, Garegna, Reno di Medel e Murinascia - per le quali la FTAP ha chiesto 50 l/sec limitatamente al Foss e alla Garegna - deve essere per il momento sospesa e ciò in attesa della definizione delle reali esigenze nell'ambito degli studi di realizzazione del Parco alpino di Piora.

CONCLUSIONI

Le dotazioni di deflusso proposte nel presente messaggio rappresentano un importante passo nell'ambito di quella tutela e valorizzazione dei beni ambientali costituiti dal nostro paesaggio in tutte le sue componenti.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre di aver debitamente tenuto conto anche delle esigenze dei pescatori concretizzatesi nei vari rapporti presentati dalla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e si riserva comunque di proporre, in proseguo di tempo, ulteriori interventi in questo settore a tutela di quel bene irrinunciabile che è costituito dall'acqua.

Sulla scorta di quanto precede vi chiediamo quindi di ratificare, in ossequio ai disposti dell'art. 8 bis della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, la modificazione dei decreti di legge concernenti le concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche lasciando, per il momento, aperta la questione a sapere se l'imposizione di determinate dotazioni potrà dare adito a delle pretese di indennità in relazione ai diritti acquisiti che le singole Aziende potrebbero vantare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra migliore considerazione.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Cotti
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto idroelettrico della Morobbia del 12 settembre 1967; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1982 n. 2584 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'art. 15 del decreto legislativo concernente l'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto idroelettrico della Morobbia del 12 settembre 1967 è abrogato e sostituito dal seguente:

Articolo 15

Il concessionario s'impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio in quanto non ledano in modo essenziale l'utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

In particolare il concessionario dovrà assicurare un deflusso continuo di almeno 50 l/sec nell'alveo della Morobbia dallo scarico della centrale alla confluenza con il fiume Ticino.

L'esecuzione dei necessari dispositivi di misura e regolazione sono a carico del concessionario.

La taratura di questi dispositivi sarà effettuata in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione economia delle acque).

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione da parte dell'Azienda elettrica ticinese (AET) dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airola e Piotta del 7 luglio 1964; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1982 n. 2584 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Al decreto legislativo 7 luglio 1964 concernente la costruzione da parte dell'AET dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airola e Piotta è aggiunto il seguente:

Articolo 1 a

L'AET dovrà rilasciare le seguenti dotazioni:

- a) presa di Airola
un quantitativo d'acqua tale da garantire, a valle dello scarico dei drenaggi del bacino, i seguenti deflussi:
650 l/sec dal 1. maggio al 30 settembre
350 l/sec dal 1. ottobre al 30 aprile

L'esecuzione delle necessarie apparecchiature di misura e regolazione sono a carico dell'AET.

La taratura di queste apparecchiature sarà effettuata in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione economia delle acque).

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'utilizzazione da parte dello Stato, tramite l'Azienda elettrica ticinese (AET), delle acque del Ticino al Piottino, con riscatto del relativo impianto a partire dalla scadenza della vigente concessione del 18 gennaio 1967; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1982 n. 2584 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Al decreto legislativo 18 gennaio 1967 concernente l'utilizzazione da parte dello Stato, tramite l'AET, delle acque del Ticino al Piottino, con il riscatto del relativo impianto a partire dalla scadenza della vigente concessione è aggiunto il seguente:

Articolo 1 a

L'Azienda dovrà lasciar defluire alla presa di Rodi i seguenti deflussi:

500 l/sec dal 1. maggio al 31 agosto

300 l/sec dal 1. settembre al 30 aprile

L'esecuzione delle necessarie apparecchiature di misura e regolazione sono a carico dell'AET.

La taratura di queste apparecchiature sarà effettuata in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione economia delle acque).

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'utilizzazione da parte dello Stato delle acque del fiume Ticino alla Biaschina e di quelle del Lago Tremorgio a Rodi del 23 dicembre 1958; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1982 n. 2584 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'art. 1 del decreto legislativo concernente l'utilizzazione da parte dello Stato delle acque del fiume Ticino alla Biaschina e di quelle del Lago Tremorgio a Rodi è abrogato e sostituito dal seguente:

Articolo 1

- a) Le acque del fiume Ticino con tutti gli affluenti di destra fra Lavorgo e Bodio, dalla presa alla resa dell'attuale impianto Biaschina;
- b) le acque del Lago Tremorgio dalla presa alla resa dell'attuale centrale di Rodi, e quelle del Ticino nei limiti disponibili per le pompe dell'impianto del Tremorgio,

sono utilizzate in proprio dallo Stato del Cantone Ticino tramite l'Azienda elettrica ticinese, a' sensi dell'art. 2 della legge 25 giugno 1958, istituyente l'Azienda elettrica ticinese.

L'utilizzazione ha durata illimitata, salvo diversa disposizione del Gran Consiglio.

L'azienda dovrà lasciar defluire alla presa di Lavorgo 100 l/sec di acqua, durante tutto l'anno.

L'esecuzione delle necessarie apparecchiature di misura e regolazione sono a carico dell'Azienda.

La taratura di queste apparecchiature sarà effettuata in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione economia delle acque).

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti del 10 marzo 1949; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1982 n. 2584 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'art. 12 del decreto legislativo 10 marzo 1949 concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti è completato con l'aggiunta del seguente capoverso:

"In particolare dovrà rilasciare le seguenti dotazioni:

- a) alla presa di Cambleo
100 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
50 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno
- b) alla presa di Brontallo
300 l/sec tutto l'anno
- c) alla presa di San Carlo (Val Bavona)
100 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
50 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno
- d) alla confluenza Maggia-Bavona
1800 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
1200 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno

L'esecuzione delle necessarie apparecchiature di misura e regolazione sono a carico del concessionario.

La taratura di queste apparecchiature sarà effettuata in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione economia delle acque).

Per il controllo dei deflussi minimi imposti a Bignasco farà stato la nuova stazione limnigrafica sulla Maggia a Bignasco in sostituzione delle due stazioni esistenti sui due corsi d'acqua a monte della loro confluenza.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio del 3 novembre 1953; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1982 n. 2584 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'art. 12 del Decreto legislativo 3 novembre 1953 concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio è completato con l'aggiunta del seguente capoverso:

"In particolare dovrà rilasciare le seguenti dotazioni:

- a) alla presa di Acquacalda
50 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
30 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno
- b) alla presa di Sommascona
50 l/sec dal 1. ottobre al 31 marzo
100 l/sec dal 1. aprile al 14 giugno
150 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
- c) alla presa di Sosto
100 l/sec dal 1. ottobre al 31 marzo
200 l/sec dal 1. aprile al 14 giugno
300 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
- d) alla presa Rasoir (Val Malvaglia)
50 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre ma non più della portata naturale disponibile alla presa
- e) alla presa Nala
50 l/sec dal 1. maggio al 30 settembre.

L'esecuzione delle necessarie apparecchiature di misura e regolazione sono a carico del concessionario.

La taratura delle stesse sarà effettuata in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione economia delle acque).

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.